



LEGGE 31 ottobre 1990 n.125 (pubblicata il 7 novembre 1990)

Disciplina dell'attività degli agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari, mediatori, commissionari.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 ottobre 1990.

Art.1

L'attività di: agenti di commercio, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari, mediatori, commissionari, quali intermediari nella circolazione dei beni e dei servizi è disciplinata dalla presente legge.

Art.2

- Agente di commercio: è la persona la quale, in qualità di intermediario indipendente, tramite contratto di agenzia assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di altri, verso retribuzione, la conclusione di contratti, in una zona determinata.
- Rappresentante di commercio: è l'agente al quale è stata conferita anche la rappresentanza per la conclusione del contratto.
- Procacciatore d'affari: è la persona che, senza il vincolo della stabilità, assume contrattualmente l'incarico di raccogliere proposte di contratti o di ordinazioni.
- Mediatore: è la persona che, senza impegno rispetto ai contraenti, pone in relazione le due parti per la realizzazione del contratto.
- Commissionario: è colui che assume, tramite mandato, l'incarico di comprare o vendere beni e servizi ed agisce in nome proprio e/o per conto terzi, senza rappresentanza.

Art.3

L'agente di commercio ed il rappresentante di commercio senza deposito, il procacciatore d'affari e il mediatore svolgono la loro opera in qualità di lavoratori autonomi ed indipendenti.

I soggetti di cui sopra, prima di iniziare la propria attività debbono darne comunicazione all'Ufficio Tributario, all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto Sicurezza Sociale per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori indipendenti.

L'Ufficio del lavoro provvede al rilascio di apposito documento attestante l'avvenuta iscrizione.

Art.4

Gli agenti ed i rappresentanti con deposito ed i commissionari possono svolgere la loro attività solo tramite acquisizione di apposita licenza, e dovranno ottenere la patente che attesti le loro capacità professionali.

I soggetti di cui al precedente comma devono fare richiesta di licenza all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

L'autorizzazione al rilascio della licenza è deliberata dal Congresso di Stato previo ottenimento di patente professionale.

Il rilascio della licenza compete all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio previo assolvimento della tassa sulle licenze commerciali. Per la licenza si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al titolo IV della legge 19 novembre 1981 n.98 e successive modifiche.

Art.5

I soggetti di cui al precedente art.4 possono ottenere la patente professionale con le stesse forme e modalità previste per l'ottenimento della patente commerciale di cui al titolo III della legge 19 novembre 1981 n.98 e successive modifiche, per quanto compatibili.

In assenza di titoli di studio specifici i richiedenti l'iscrizione al Registro professionale devono sostenere un esame di abilitazione che dimostri la conoscenza di conduzione aziendale, contrattualistica e regime vigente degli scambi con l'estero.

Art.6

Le attuali patenti di esercizio a carattere industriale per intermediazioni e scambi commerciali sono mantenute dai titolari ma, per quanto riguarda il regime degli scambi, sono soggette ai limiti e agli obblighi di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art.7

I titolari di licenza sono iscritti nel registro delle licenze tenuto dall'Ufficio preposto al commercio.

Art.8

L'attività di intermediazione, ad esclusione degli agenti e rappresentanti con deposito, svolta dal titolare della licenza deve essere plurima e non annuale nel corso dello stesso anno.

Gli atti di intermediazione devono essere sempre supportati da specifici mandati e devono riferirsi esclusivamente a rapporti tra operatori economici.

E' vietata l'intermediazione commerciale di beni e servizi al dettaglio.

E' vietata, altresì, l'intermediazione di beni materiali non previsti dalla vigente normativa sul commercio.

L'intermediazione di beni la cui disciplina è demandata a specifiche leggi resta regolata dalle leggi medesime.

Il titolare della licenza, qualora svolga l'attività di intermediazione nelle forme previste al presente articolo, è tenuto a conservare la documentazione inerente per eventuali controlli.

Art.9

I soggetti di cui all'art.4 devono contestualmente comunicare le operazioni estero su estero all'Ufficio Tributario, il quale provvede ad annotarle su apposito registro. La mancata comunicazione comporta la revoca della licenza.

La comunicazione dovrà contenere: l'oggetto della transazione, la quantità del prodotto, i paesi interessati.

Art.10

La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.35 della legge 19 novembre 1981 n. 98 e successive modifiche.

Art.11

Sono abrogati i Decreti Reggenziali 6 novembre 1930 n.8 e 12 giugno 1953 n.17.

Art.12

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva